Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER SOSTENERE L'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA FORMULA PRO SOLVENDO

Con la presente scrittura tra LA PROVINCIA DELLA SPEZIA (qui di seguito PROVINCIA) con sede in La Spezia Via Vittorio Veneto , 2 19126 La Spezia codice fiscale 00218930113 rappresentato da Ettore Antonelli – Assessore alla Programmazione Economica e Federico Colombo – Assessore al Bilancio

e

la Cassa di Risparmio della Spezia (di seguito brevemente "Carispezia") Sede Legale e Direzione Generale in La Spezia, Corso Cavour 86 19121 Capitale Sociale € 98.155.000 i.v. Registro Imprese della Spezia Codice Fiscale e Partita IVA 00057340119 n. Iscr. Albo Banche 5160 Codice ABI 6030 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Cariparma FriulAdria" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Carispezia S.p.A., rappresentata da Vittorio Bracco - Vice Direttore Generale – Facente Funzione

premesso

- è interesse delle parti il sostegno del lavoro e delle imprese e dell'accesso al credito degli operatori economici fornitori della Provincia della Spezia, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi che ha coinvolto il sistema economico;

- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto interventi a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito;

- che la Giunta Provinciale con delibera n. 346 del 15.12.2014 ha approvato lo schema di convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori della Provincia della Spezia, disciplinate le condizioni e modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni;

- che tale convenzione si configura a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata, tra l'altro, da vincoli di finanza pubblica (rispetto patto di stabilità) che richiede pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare comunque i tempi brevi la liquidità necessaria agli operatori economici fornitori della Provincia;

- che la Provincia ha interesse a che Carispezia faciliti l'accesso al credito ai propri fornitori che ne facciano richiesta;

- che a tal fine la Provincia è disponibile a certificare istanze nelle forme e con le modalità previste dalla legge, relative a crediti vantati nei suoi confronti da Fornitori, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, in tal senso che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla data che sarà indicata nella certificazione in base ai vincoli di finanza pubblica e comunque entro massimo 18 mesi dalla cessione;

- che la Provincia stessa provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del Procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602/1973, nonchè la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, e che pertanto saranno esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;

- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dalla Provincia gli interessi sulle cessioni pro solvendo dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito , con le modalità concordate negli attivi di cessione nel rispetto della presente convenzione;

- che Carispezia si è detta disponibile ad anticipare i crediti dai Fornitori che ne faranno richiesta ad un tasso massimo omnicomprensivo non superiore all'euribor 365 a 3 mesi , maggiorato di una percentuale massima del 1,25% annuo, per posizioni con classe di rating alto oppure del 1,45% annuo, per le altre posizioni di rating o al momento prive di rating,

- che Carispezia si è detta disponibile a determinare la durata massima degli anticipi in 18 mesi -1 giorno,

- che Carispezia si riserva, a suo insindacabile giudizio sul merito creditizio, di concedere un affidamento aggiuntivo per lo smobilizzo delle fatture con debitore la Provincia della Spezia;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione Carispezia nell'ambito del presente accordi, si rende disponibile a valutare la possibilità a sottoscrivere con le imprese titolari di crediti vantati nei confronti dell'Ente Provincia della Spezia, contratti di cessione del credito "pro solvendo".

La Provincia stessa provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.

Sono esclusi dalla convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ART. 2 CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti della Provincia rientranti nelle fattispecie di cui all'art 1 potranno richiedere a Carispezia, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, la concessione di una linea per la cessione pro solvendo di crediti sorti ed il relativo anticipo.

Il creditore dovrà presentare al Servizio Finanziario della Provincia istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel rispetto delle disposizioni normative. Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l'insussistenza o inesigibilità dei crediti. Nel caso di certificazione positiva contenente anche l'indicazione della data massima entro cui la Provincia effettuerà il pagamento sul rapporto acceso in Carispezia, il creditore provvederà a trasmetterla all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

Resta inteso che la Provincia procederà alla certificazione dei crediti riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti della Provincia.

Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall'art 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, e quiudi si dovrà procedere a

formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata anche attraverso il Segretario Generale della Provincia, al fine di ridurre gli oneri ed i tempi dell'operazione di cessione. Al riguardo si precisa l'obbligo di notificare nelle forme prevista dalla Legge la cessione del credito al Responsabile del Servizio finanziario.

Gli oneri della cessione saranno a carico dell'impresa cedente. Il tasso di interesse massimo omnicomprensivo applicato sarà pari all'euribor 365 a 3 mesi , maggiorato di una percentuale massima del 1,25% annuo, per posizioni con classe di rating alto oppure del 1,45% annuo per posizioni per le altre posizioni di rating o al momento prive di rating.

Restano in ogni caso a carico dell'impresa che ha ceduto il credito le eventuali commissioni e altri eventuali oneri accessori e di tenuta conto che dovranno essere concordate e resteranno a carico del fornitore che richiede la cessione del credito.

Carispezia, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al Dlgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.
Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico della Provincia nei confronti della Banca cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

ART 3 DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata fino a quando la normativa di riferimento consentirà di presentare istanza di certificazione nelle mode e nelle forme con la presente disciplinate.

E fatta salva facoltà di rinnovo mediante accordo tra le parti, anche in relazione ad eventuali modifiche normative.

Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.
Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altri Parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le

operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia, lì.....

Per la Provincia della Spezia .....

Per la Cassa di Risparmio della Spezia.....